

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6166 del 24/11/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 - SOCIETA' AGRICOLA 2015 SRL - ISTANZA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO ZOOTECNICO, IGIENICO E IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. VIAROLO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR16A0035. SINADOC 23553/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6396 del 24/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

– il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);

– la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

– le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

– la d.G.R. 1060 del 26/06/2023 “Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2022”;

– la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con d.D.G. 126/2021;

PRESO ATTO della domanda 01.08.2016 Prot. 12649 con cui la Società Agricola 2015 S.r.l., C.F. e P.I.V.A. 09091750969, ha richiesto la concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante tre pozzi esistenti ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001, codice pratica PR16A0035;

DATO ATTO che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione a firma di un tecnico abilitato;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati e irrigazione agricola;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 9 del 11.01.2017 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";
- in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo ERA*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Parma, pervenuto in data 30.01.2017 e acquisito al prot. ARPAE 2756;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone fino all'anno 2023;
- ha versato in data 16.11.2023 la somma pari a 498,62 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma Dott. Paolo Maroli;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, in esito dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR16A0035;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola 2015 S.r.l., C.F. e P.I.V.A. 09091750969, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR16A0035, ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante tre pozzi;
- ubicazione del prelievo:
 - Pozzo 1 zootecnico: Comune di Parma (PR), località Viarolo, su terreno di proprietà di altro soggetto come da documentazione agli atti, censito al fg. n. 4, mapp. n. 3; coordinate UTM 32 X: 598836 Y: 4968347;
 - Pozzo 2 zootecnico: Comune di Parma (PR), località Viarolo, su terreno di proprietà di altro soggetto come da documentazione agli atti, censito al fg. n. 4, mapp. n. 3; coordinate UTM 32 X: 598861 Y: 4968238 ;

- Pozzo 3 irrigazione: Comune di Parma (PR), località Viarolo, su terreno di proprietà di altro soggetto come da documentazione agli atti, censito al fg. n. 4, mapp. n. 3; coordinate UTM 32 X: 598783 Y: 4968167;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati e irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 13,4 per uso zootecnico e igienico e l/s 20 per uso irrigazione;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 107.700 (40800 zootecnico, 65500 irrigazione, 1400 igienico);
 - corpo idrico interessato: codice: 0072ER-DQ1-CL Nome: Conoide Taro Parola; Corpo idrico di pianura – libero o confinato superiore (limite acquifero A2 mt 109 da p.c.);
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30.06.2033;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20.11.2023 e acquisito al prot PG/2023/197023;
 4. di dare atto che il canone dovuto per l’anno 2023 quantificato in 498,62 euro è stato pagato;
 5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 498,62 euro, è stata versata;
 6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 131/1986;
- di rendere noto che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

• il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

8. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

9. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Agricola 2015 S.r.l., C.F. e P.I.V.A. 09091750969 (codice pratica PR16A0035).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- Pozzo 1: profondità di m 69,85, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 4, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 65,90 e m 69,85 dal piano di campagna.
- Pozzo 2: profondità di m 84,40, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 4, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 79,50 e m 84,40 dal piano di campagna.
- Pozzo 3: profondità di m 40,70, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 22, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 31,00 e m 38,00 dal piano di campagna.

2. ubicazione del prelievo:

- Pozzo 1 zootecnico: Comune di Parma (PR), località Viarolo, su terreno di proprietà di altro soggetto come da documentazione agli atti, censito al fg. n. 4, mapp. n. 3; coordinate UTM 32 X: 598836 Y: 4968347;
- Pozzo 2 zootecnico: Comune di Parma (PR), località Viarolo, su terreno di proprietà di altro soggetto come da documentazione agli atti, censito al fg. n. 4, mapp. n. 3; coordinate UTM 32 X: 598861 Y: 4968238 ;
- Pozzo 3 irrigazione: Comune di Parma (PR), località Viarolo, su terreno di proprietà di altro soggetto come da documentazione agli atti, censito al fg. n. 4, mapp. n. 3; coordinate UTM 32 X: 598783 Y: 4968167;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

2 Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 13,4 per uso zootecnico e igienico e l/s 20 per uso irrigazione.

3 volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 107.700 (40800 zootecnico, 65500 irrigazione, 1400 igienico) quantitativi conformi a dd.G.R. 1415/2016 e 1195/2016.

4 Il prelievo avviene dal corpo idrico: codice: 0072ER-DQ1-CL Nome: Conoide Taro Parola; Corpo idrico di pianura – libero o confinato superiore (limite acquifero A2 mt 109 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a euro 498,62.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplina, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 30.06.2033.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alter-

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.